



Comune di Cavarzere

Provincia di Venezia

Delibera N. 85

Del 30/06/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI ANNO 2014 E PROGRAMMA TRIENNIO 2014 -2016
----------	---

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Giugno alle ore 13:25 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
TOMMASI HENRI	Sindaco	X	
FONTOLAN PAOLO	Vice Sindaco	X	
SACCHETTO RENZO	Assessore	X	
CROCCO HEIDI	Assessore	X	
MISCHIARI LUCIANA	Assessore	X	
	TOTALE	5	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro.

Il Sig. AVV. TOMMASI HENRI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

“LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

L'attuale relativa alla gestione del fabbisogno del personale da parte degli enti locali prende le mosse dall'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs 165/2001 laddove si prevede che: *“Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”*. Il reclutamento del personale a sua volta, in relazione alle esigenze contingenti di riduzione della spesa pubblica che hanno caratterizzato le politiche pubbliche degli ultimi anni, ha implicato l'introduzione di sempre più stringenti vincoli finanziari di spesa ed assunzionali: questi ultimi per gli enti locali sono stati ulteriormente differenziati a seconda che si tratti di assunzioni a tempo indeterminato (con ulteriore distinzione tra enti soggetti o meno al Patto di stabilità) o per lavoro flessibile.

Tale distinzione è conseguenza delle modifiche normative introdotte con l'articolo 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, di seguito Legge 183/2011). Il duplice intervento del legislatore ha interessato sia la modifica della disposizione di cui all'articolo 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (di seguito d.l. 112/2008) convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, sia l'estensione agli enti locali dei principi contenuti nella disposizione di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (di seguito d.l. 78/2010), convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, relativa ai vincoli alle assunzioni per lavoro flessibile cui sono soggette le pubbliche amministrazioni.

In pratica, si è creato un doppio binario: da un lato i vincoli riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato, che rappresentano la forma ordinaria del rapporto di lavoro con la P.A. in virtù dell'articolo 36, del d.lgs 165/2001 secondo il quale *“per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”*; dall'altro i limiti di spesa introdotti ex novo per le assunzioni relative al lavoro flessibile, che a norma del medesimo articolo 36 possono essere effettuate solo *“per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali”*. Per queste tipologie di assunzioni si sono infatti individuati vincoli assunzionali specifici legati ad una percentuale della relativa spesa riferita ad un determinato esercizio finanziario (2009).

Il sistema dualistico dei vincoli assunzionali sopra delineato trova tuttavia una sua compiuta collocazione nel contesto dei primari limiti finanziari che incidono anche sull'esercizio delle facoltà assunzionali degli enti locali, determinando notevoli ricadute sulla possibilità di attuare il *turn-over* del personale.

Si rammenta, infatti, che gli enti locali tenuti al rispetto del patto di stabilità devono contribuire al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica conseguendo l'obiettivo assegnato (art. 31 della Legge 183/2011). L'osservanza delle disposizioni che introducono detti vincoli *“che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”* si pone come necessario presupposto per poter esercitare legittimamente le facoltà assunzionali nell'anno successivo (art. 76, comma 4, del d.l. n. 112/2008, art. 1, comma 119, lett. c), della legge n. 220/2010 – legge di stabilità per il 2011 -, art. 7, commi 2 e ss. D.lgs 149/2011 e, da ultimo, art. 31, commi 26, 28 e 30 della Legge 183/2011- Legge di stabilità 2012).

A detto vincolo primario, per gli enti soggetti al patto, si accompagna l'osservanza dell'obbligo di riduzione tendenziale della spesa del personale disposto dall'articolo 1,

comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (di seguito Legge 296/2006), comma da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, del d.l. 78/2010, da attuarsi mediante il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con "azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (art. 1 comma 557 e 557 bis della legge 296/2006). La violazione di detto obbligo di riduzione viene ora sanzionata dal comma 557-ter del medesimo articolo 1, con il divieto di assunzioni nell'esercizio successivo, divieto al quale è soggetto l'ente inadempiente.

Oltre ai richiamati limiti relativi all'osservanza del patto ed alla riduzione e mantenimento della spesa del personale, gli enti locali sono soggetti ad ulteriori vincoli che incidono sulla possibilità di soddisfare il proprio fabbisogno di personale mediante assunzioni di nuovi dipendenti.

In tale ambito si deve distinguere tra obblighi e vincoli di carattere generale, in quanto riguardanti tutte le amministrazioni pubbliche e vincoli specifici per gli enti locali, previsti da varie disposizioni normative: in quest'ultimo caso le norme pongono una netta distinzione tra enti soggetti o meno al patto di stabilità.

Nell'ambito degli obblighi generali, il cui mancato rispetto determina come conseguenza il divieto di assunzione, con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che flessibile, si rammentano:

- la dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011);
- la valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni (articolo 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette);
- l'adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale (articolo 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Il mancato adempimento della disposizione in esame determina il divieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs n. 165/2001.

Osservati i vincoli sopra richiamati, le sole assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) complessivamente intervenute nel precedente anno.

Si richiama, al riguardo quanto stabilito dal decreto legge n. 90 del 24.06.2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24.06.2014 che

- a) ha elevato per gli anni 2014 e 2015 il limite di contingente di personale che gli enti locali possono assumere alla misura corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente**
- b) a decorrere dall'anno 2014, consente il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.**

Infine il decreto legge n. 90 del 24.06.2014 abroga il comma 7 dell'art. 76 del d.l. n. 112/2008, convertito della legge n. 133/2013;

Visto che l'Ente ha rispettato la tendenziale riduzione della spesa del personale per gli anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 come da verifiche nei Bilanci Consuntivi e di Previsione dei rispettivi anni;

Verificato inoltre che la spesa del personale per gli anni 2012-2013-2014-2015 è stabilmente in diminuzione, come risulta dai seguenti conteggi:

Anno 2012	Consuntivo	€ 2.397.683,88	
Anno 2013	Consuntivo	€ 2.247.785,00	riduzione su anno precedente (- 149.898,00)
Anno 2014	Previsione	€ 2.247.756,00	riduzione su anno precedente (- 30,00)
Anno 2015	Previsione	€ 2.242.870,00	riduzione su anno precedente (- 4.886,00)
Anno 2016	Previsione	€ 2.242.870,00	riduzione su anno precedente (- 0,00)

Dato atto inoltre che il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente del Comune di Cavarzere è pari per l'anno 2013 al 23,85 e per 2014 in riduzione al 22,94%;

Dato atto che con nota del 16 gennaio 2014, il Ministero dell'Interno, precisa innanzitutto, richiamando il parere 5/2010 della Funzione Pubblica, **che la procedura di mobilità, dal punto di vista della spesa di personale globalmente considerata, è operazione neutra per la finanza pubblica se effettuata tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente unità di personale e i nuovi ingressi non vanno ad incidere sulla quota di assunzioni prevista dalla normativa vigente, così come la mobilità stessa non può essere computata come cessazione da parte dell'ente che cede personale in mobilità, al fine di procedere a nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente.**

CONSIDERATO che la CORTE DEI CONTI- SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO - nell'adunanza del 18 giugno 2012, con parere n. 403/2012, ha aderito all'orientamento assunto anche da altre sezioni regionali della Corte dei Conti secondo il quale *laddove risultino rispettati tutti i parametri, vincoli e limiti previsti per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – ivi compreso l'obbligo di riduzione progressiva della spesa del personale imposto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come, da ultimo, modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 112/2008 – non vi sarebbe ragione per comprimere l'autonomia organizzativa dell'ente, impedendo un turn over parametrato alle cessazioni intervenute anche negli anni precedenti (Sezione regionale per la Calabria, deliberazione n. 22/PAR/2012, cit.).*

VISTO che per il Comune di Cavarzere risulta che, a seguito delle cessazioni intervenute nell'Ente e non utilizzate a tutt'oggi ai fini del citato turn over, la quota del 60% corrisponde ad una capacità assunzionale per l'anno 2014 pari ad euro 67.168,37

Visto il verbale n. 3 in data 15.02.2014 del Revisore Unico dei conti relativo al rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013;

VISTA la graduatoria concorsuale approvata con determina dirigenziale n. 396 del 23.12.2010 per Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente tecnico Settore Lavori pubblici, nella quale risultano un vincitore e due candidati idonei, la quale è tutt'oggi vigente in forza di quanto dispone l'art. 4, comma 4, decreto legge 31.08.2013 n. 101, convertito dalla legge 30.10.2013, n. 125, il quale recita: l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2016.

DATO ATTO pertanto che i limiti assunzionali sopra citati consentono per l'anno 2014 l'assunzione per attingimento dalla graduatoria citata di un dirigente per sostituzione dirigente trasferito in uscita per mobilità e l'assunzione per mobilità in entrata di due agenti di polizia locale per sostituzione 2 unità (numero 1 in uscita per mobilità presso altro Comune e n.1 cessazione dal servizio).

Visto l'art. 6 comma 4 bis del 165/2001, che prevede la proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle struttura cui sono preposti;

Visto l'art. 17, comma d) bis del 165/2001, che conferma che i dirigenti concorrono all'individuazione delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti d'ufficio, nonché alla elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Vista la deliberazione G.C. n. 83 assunta in data odierna, avente per oggetto: "Ricognizione eventuali eccedenze di personale", in attuazione dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 165/2001;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 18.09.2013 di proroga Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*".

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 89 in data 10.06.2013 di revisione della struttura organizzativa e della dotazione organica del Comune di Cavarzere;

DELIBERA

1. Di approvare il seguente programma delle assunzioni per il triennio 2014-2016 di questo ente, alla luce del quadro normativo ad oggi vigente di cui in premessa:

Anno 2014 :

- **mobilità in entrata di n. 2 Vigili Urbani per sostituzione 2 unità (n. 1 in uscita per mobilità presso altro Comune e n. 1 cessazione dal servizio)**
- **Assunzione mediante attingimento da graduatoria concorsuale vigente di Dirigente tecnico- Settore Lavori Pubblici (approvata con Determinazione n. 396 del 23.12.2010) di n. 1 dirigente tecnico, per sostituzione Dirigente trasferito in uscita per mobilità;**

Anni 2015 e 2016 subordinati alla verifica dei parametri assunzionali normativi, tenuto conto di quanto dispone il d.l. n. 90 del 24.06.2014, il quale, **a decorrere dall'anno 2014, consente il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore**

a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

2. Di trasmettere il presente atto al Revisore Unico del Conto per l'attestazione preventiva di coerenza contabile con gli obiettivi di finanza pubblica fidati dalle leggi vigenti, con particolare riferimento a quanto dispone l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001.
3. Di subordinare l'esecuzione della presente deliberazione all'acquisizione di parere da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Veneto, in ordine al computo, anche per le assunzioni del 2014, delle risorse derivanti dalle cessazioni degli anni 2011, 2012, 2013, alla luce della sopravvenuta normativa di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014;
4. Di incaricare il Dirigente di Settore Amministrativo Sociale Contabile degli adempimenti di conseguenza per l'attuazione del programma delle assunzioni;
5. Di comunicare la presente deliberazione alle OO.SS. aziendali a' sensi dell'art. 8 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi, dell'art.49 D. Lgs 18.8.2000 n.267:

- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
li, 27.6.2014

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Maria Girotto

- di regolarità contabile: FAVOREVOLE
li, 27.6.2014

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Maria Girotto

- su richiesta del Sindaco, si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, nell'esercizio delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del d.lgs 18.8.2000 n. 267.

li 30.6.2014

Il Segretario Comunale
Dott. Gerlando Gibilaro

La suestesa proposta del Presidente viene approvata dalla Giunta Comunale con voto favorevole unanime, espresso per alzata di mano;

Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 267/2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Henri Tommasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

N. reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:

IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Luigi Mantoan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

CAVARZERE, Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerlando Gibilaro

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Henri Tommasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to F.to Dott. Gerlando Gibilaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:

IL MESSO COMUNALE
F.to F.to Rag. Luigi Mantoan

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il
dalla pubblicazione.

dopo il decimo giorno

CAVARZERE, Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro
